



Ordinanza n° 05 del 21.01.2020

**OGGETTO:** Modalità di combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco. Prescrizioni e divieti.

## IL SINDACO

### PREMESSO

- Che, ai sensi dell'art. 15 della legge 24/02/1992 n. 225, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che il D. Lgvo 112/1998 comprende "La lotta agli incendi boschivi" nelle attività di Protezione Civile;
- Che, con delibera di giunta della Regione Campania n. 169 del 03/06/2014, è stato approvato l'elenco dei criteri di gestione obbligatoria, delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi del reg. (CE) n.73/09, così come modificato dal Reg. U.E. n.1310/2013, revocando la precedente delibera n. 100 del 2012;
- Che ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto del seguente ordine: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia) e smaltimento, con possibilità di discostarsi, in via eccezionale, dal suddetto ordine qualora sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità sia sotto il profilo ambientale e sanitario;
- Che l'art. 184, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 definisce rifiuti speciali alla lettera a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
- Che l'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 definisce al comma 1, lettera f) che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006: *"le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana"*;
- Che l'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006 precisa che "le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (*1 metro stero corrisponde ad 1 metro cubo di materiale accatastato vuoto x pieno*) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"
- Che l'art. 191 del D. Lg.vo 152/2006 prevede l'emissione di ordinanze sindacali per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Le suddette

ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Che il legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, in particolare degli operatori delle piccole aziende a conduzione familiare, dei Sindaci di quelle realtà territoriali a prevalente valenza agricola, relativamente alla combustione controllata dei residui vegetali, con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, ha provveduto a redigere una modifica volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D. Lgvo 152/2006, quale riserva di legge statale (trattandosi di fattispecie penale), affinché i Comuni possano con proprie ordinanze individuare aree ed i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;

Che, in particolare, l'art. 14, comma 8, lett. b), del decreto legge n. 91/2014, ha modificato le previsioni dell'art. 256-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiungendo il comma 6-bis, ai sensi del quale: *«Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata»;*

Che, la nuova disposizione di cui all'art. 14, comma 8, lettera b-sexies) della Legge 11 Agosto 2014, n.116 (Conversione in legge del DL n.91/2014), ha modificato il comma 6 dell'art. 256 bis del D.Lgs. n. 152/2006, con l'aggiunta, in fine, del seguente periodo: *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato”*. Pertanto, di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio

#### EVIDENZIATO

Che, il territorio del Comune di Capaccio Paestum, ha una spiccata vocazione agricola, con presenza di coltivazioni di tipo arboreo e arbustivo con ciclo poliennale, che periodicamente subiscono la pratica agronomica della potatura, con produzione di significative quantità di residui colturali quali ramaglie o porzioni di rami in genere;

Che non sostenibile dai conduttori dei terreni agricoli e dalle molteplici coltivazioni agricole di modeste dimensioni (orti e giardini) a carattere familiare, ubicate anche in terreni impervi e/o in zone isolate, procedere alla diminuzione volumetrica, al deposito, al recupero ed al trasporto dei rifiuti vegetali nel centro di raccolta comunale dei rifiuti urbani, per il successivo trasferimento presso piattaforme autorizzate per legge.

#### DATO ATTO

Che la presenza su suoli agricoli di quantità di residui vegetali può creare situazioni di pericolo sia in casi di forti piogge, mediante il trascinarsi negli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazione della capacità di deflusso, anche con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio.

Che l'attività di gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione controllata sul luogo di produzione, rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie riducendo o eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;

CONSIDERATO che è evidente che l'art. 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è quella di punire le gravissime fattispecie illecite che hanno caratterizzato, purtroppo, negli ultimi anni, la gestione illecita dei rifiuti e che, diversamente, il comma 6 bis

del medesimo articolo chiarisce che la disposizione non comprende, nel proprio campo di applicazione ed in quello dell'articolo 256 del medesimo decreto legislativo, la fattispecie di combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali che costituisce una normale e consuetudinaria pratica agricola e non presenta profili di illegalità, non svolgendosi su rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;

RITENUTO opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e forestali, quindi di consentire e disciplinare su tutto il territorio comunale, la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, così come è data la possibilità ai sensi del c.6 dell'art. 256 bis, introdotto dal Decreto Legge n. 91/2014 e smi.

VISTO

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge-quadro in materia di incendi boschivi, ed in particolare l'art. 3 comma 3 lett. c) d) ed e) che prevede l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, nei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità;
- la direttiva 2000/29/CE, direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, recante "Attuazione della direttiva 2002/189/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali", che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e, nello specifico, l'art. 184 comma 3 lettera a), l'art. 185, e l'art. 256 bis, comma 6-bis;
- l'art. 24 della direttiva 19 novembre 2008, n° 2008/98/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto 17 dicembre 2009 istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'articolo 14 bis del decreto legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009;
- il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, in particolare l'art. 14, comma 8 lett. b) che introduce il comma 6 bis all'art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera l), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";*
- la Legge 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24 giugno 2014, n.91: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
- la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 *"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e*

*difesa del suolo*", prevede all'Art. 6 "Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio", in particolare gli artt. 14 e 15, come modificati ed integrati dall'articolo 1, comma 39, lettera a) e b) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10, che recano la definizione di bosco e pascolo montano e nonché le colture ed apprezzamenti non considerati boschi.

- l'art. 3 commi 3 e 4 del D.Lgs. 3 aprile 2018 n. 34 che recano la definizione di bosco (superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento), demandando alle regioni per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, l'adozione di una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita;
- il vigente Regolamento Comunale "Servizio Integrato Gestione Rifiuti", in particolare, l'art. 26, che obbliga i proprietari di terreni incolti alla pulizia degli stessi, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innescò di incendi e la propagazione del fuoco;
- il Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini, che all'art. 9 comma 7) obbliga i proprietari, gli affittuari ed a tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, nonché i loro detentori a qualsiasi titolo, che sono ubicati in un agglomerato urbano, nelle vicinanze di fabbricati, a fronte di strade o adiacenti ad aree pubbliche, devono assicurare una idonea condizione igienico sanitaria e di decoro urbano degli stessi, evitando di lasciarli incolti ed infesti da vegetazione spontanea. In particolare devono provvedere al taglio periodico dell'erba (o altro tipo di vegetazione spontanea) che non dovrà superare i 20 cm dal piano di campagna ai fini di decoro che per scongiurare il pericolo incendi;

#### Richiamata

1. la precedente Ordinanza Sindacale inerente lo stesso oggetto, n. 153 del 13 ottobre 2014;
2. l'Ordinanza Sindacale n° 133 del 14 ottobre 2019, avente come oggetto: *"Ordinanza contingibile ed urgente per il contrasto all'illecito smaltimento mediante combustione e/o incendio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dalla lavorazione delle attività del sistema produttivo agricolo operanti sul territorio comunale - Provvedimenti"*;

VISTO l'art. 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgvo n. 267 del 18/08/2000 e succ. mm.ii, con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

RAVVISATA la necessità di individuare gli orari in cui è consentita l'attività di cui all'art. 14, comma 8, lett. b), del Decreto Legge 24 Giugno 2014, n. 91, in precedenza richiamato;

## ORDINA

Per le ragioni meglio in premessa precisate, su tutto il territorio comunale dal **22 gennaio 2020** e fino al **14 giugno 2020**, in deroga all'impiego dei residui agricoli ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, di consentire occasionalmente la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali derivante da sfalci, potature o ripuliture proveniente da attività agricole, alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:

1. Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento, entro i seguenti periodi e orari:
  - a) Dal 22 GENNAIO 2020 al 15 MARZO 2020  
Dal sorgere del sole e fino alle 8.30;  
Dalle ore 15.30 fino al tramonto;
  - b) Dal 16 MARZO 2020 al 14 GIUGNO 2020  
Dal sorgere del sole e fino alle 8.30;  
Dalle ore 17.00 fino al tramonto;
2. La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata (fino ad un massimo di 3 metri steri al giorno per ettaro ossia 3 metri cubi al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
3. Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
4. Il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco;
5. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
6. La combustione deve avvenire a distanza di sicurezza dagli edifici di terzi e dalle strade e comunque il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
7. È vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
8. La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;
9. La combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dalla Regione Campania lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ovvero nel caso di espresso divieto dell'Autorità;
10. Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.
11. E' consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in composto o la triturazione in loco per la stessa finalità.
12. E' derogato per il periodo suddetto, l'art. 26 del regolamento di Polizia Urbana - Delibera di C.C. n. 28 del 15/03/2013.

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente Ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 500,00 così come previsto dai regolamenti comunali e dalla normativa vigente.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

**DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito del Comune e la sua trasmissione a:

1. Al Responsabile del Coordinamento Area P.O. Ecologia Agricoltura del Comune di Capaccio Paestum;
2. Al Responsabile del Coordinamento Area P.O. Demanio Comunale - Patrimonio del Comune di Capaccio Paestum.
3. Al Responsabile del Coordinamento Area P.O. Protezione Civile del Comune di Capaccio Paestum;
4. Al Responsabile del Coordinamento Area P.O. Manutenzioni - Lavori Pubblici del Comune di Capaccio Paestum;
5. Al Responsabile del Coordinamento Area P.O. Polizia Municipale Territoriale del Comune di Capaccio Paestum;
6. Alla Regione Carabinieri Forestale Campania - Comando Stazione di Foce Sele - Capaccio Paestum (SA).
7. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo .
8. Al Responsabile del Servizio Informatico per la pubblicazione sul sito web del Comune;
9. all'Azienda Speciale "Paistom" Via Vittorio Emanuele n. 1 - 84047 Capaccio Paestum (SA).
10. Alla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali U.O.D. Patrimonio Regionale, Via Pietro Metastasio, 25 - 80125 Napoli.
11. Alla Provincia di Salerno - Settore Espropri, Lavori Pubblici, Viabilità, Ecologia e Manutenzione strade - Palazzo S. Agostino, Via Roma n.104 - 84121 Salerno;
12. Alla Comunità Montana Calore Salernitano Via Cesine - Rocca D'Aspide (SA).
13. Al Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra Sele, Via Magna Graecia, 341 - Capaccio Scalo (SA).

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune e diffusa sul territorio comunale mediante pubblica affissione.

Che la vigilanza per l'esecuzione della presente Ordinanza, sia affidata al servizio di Polizia Municipale, alle altre Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale e agli Enti preposti ciascuno per le proprie competenze .

## COMUNICA

Che ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e Legge 11 febbraio 2005 n. 15, la documentazione e la normativa citata in premessa, può essere consultata in orario di apertura al pubblico presso l'ufficio Ecologia - sede comunale in Via Vittorio Emanuele n. 1 - Capaccio Capoluogo (SA) e presso il Comando di Polizia Locale Viale della Repubblica di Capaccio Scalo;

Che contro la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D. Lgs 02 luglio 2010 n. 104, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'articolo 8 della Legge 07/08/1990 n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il dott. Antonio Rinaldi, Funzionario dell'AREA P.O. Ecologia Agricoltura del Comune di Capaccio Paestum, Sede comunale di Capaccio Capoluogo Via V. Emanuele n. 1;

Dalla Residenza Municipale 21.01.2020

Il Responsabile dell'AREA P.O.  
dott. Antonio Rinaldi



Il Sindaco  
avv. Francesco Alfieri

